

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n. 77 del 16 gennaio 2015

## **LEGGE REGIONALE n.15 del 17 novembre 2010, art. 13.**

**Sostegno del comparto cerealicolo.**

### **AVVISO**

Disposizioni per la presentazione delle domande  
per la terza annualità (campagna 2013/2014)

## INDICE

1. **RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'AIUTO**
  - 1.1 **Obiettivi e condizioni generali di ammissibilità**
  - 1.2 **Misura dell'aiuto**
  - 1.3 **Condizioni specifiche per l'accesso agli aiuti "de minimis"**
  
- 2 **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO ALLA TERZA ANNUALITÀ**
  - 2.1 **Condizioni di accesso alla terza annualità**
  - 2.2 **Disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande**

## 1. RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALL'AIUTO

### 1.1. Obiettivi e condizioni generali di ammissibilità

#### 1.1.1. Obiettivi

Ai sensi della Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 13, "Sostegno del comparto Cerealicolo" e della Deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6 settembre 2011 recante i criteri di erogazione dei relativi aiuti, è erogato un premio agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011-2012 e che hanno aderito ad un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni.

L'aiuto è erogato ai sensi dei regolamenti CE n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis).

#### 1.1.2. Beneficiari

Possono accedere al premio gli imprenditori singoli o associati che coltivano grano duro, a partire dall'annata agraria 2011/2012 e che hanno aderito a un accordo di filiera finalizzato alla valorizzazione del grano duro coltivato sul territorio regionale, della durata minima di tre anni, come definito al punto 6.2 del bando adottato con Determinazione del Direttore generale di Argea, n. 3179 del 29 giugno 2012

#### 1.1.3. Ulteriori criteri di ammissibilità e di esclusione

Ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 449/GAB DEC A 30 del 29 marzo 2012, per essere ammesse all'aiuto le imprese agricole di cui al punto 6.1, costituite sia in forma di persona fisica che di persona giuridica, devono:

- essere iscritte negli elenchi speciali delle Imprese agricole presso le Camere di Commercio;
- essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN;
- coltivare a grano duro, in ciascuno degli anni di riferimento, una superficie minima effettiva di almeno 5 ettari come rilevabile dal fascicolo aziendale.

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

La superficie coltivata a grano duro ammissibile all'aiuto non può essere superiore alla superficie indicata nel documento di adesione all'accordo di filiera né alla superficie complessiva desumibile dal fascicolo aziendale dell'impresa agricola richiedente.

Non possono accedere ai premi le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato.

#### 1.1.4. Impegni

I beneficiari devono mantenere i requisiti di accesso al premio e i titoli di priorità per le annate agrarie 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con le eccezioni di cui ai punti seguenti.

#### 1.1.5. Cessione dell'impegno

È ammessa la cessione dell'impegno, a una sola impresa subentrante, qualora la stessa subentri nella conduzione di almeno 5 ettari precedentemente condotti dall'impresa cedente, come documentabile dal fascicolo aziendale. L'azienda subentrante partecipa all'intervento con una superficie a grano duro non inferiore a quella impegnata dal cedente e un contributo massimo non superiore a quello spettante al cedente.

#### 1.1.6. Rinuncia

La rinuncia all'impegno senza la restituzione dei premi precedentemente percepiti è ammessa per cause di forza maggiore di carattere climatico o fitopatologico adeguatamente documentate ovvero, per le imprese individuali, per gravi impedimenti di salute che comportino la cessazione dell'attività del titolare o, infine, per il collocamento del medesimo in pensione di vecchiaia.

### 1.2. **Misura del premio**

Il premio per ciascuna delle annualità seconda e terza, è erogato per impresa agricola, sulla base della superficie effettiva coltivata a grano duro, nella seguente misura:

Beneficiari	Premio annuale (€)
Imprese che coltivano superfici a grano duro da 5 a 10 ha	1.000
Imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 10 ha e fino a 20 ha	1.500
Imprese che coltivano superfici a grano duro superiori a 20 ha	2.500

### 1.3. **Massimali di contribuzione ai sensi delle norme sugli aiuti "de minimis"**

La terza annualità del premio é erogata ai sensi del Reg. CE 1408/2013 della Commissione, del 29 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013. Il cumulo di ciascuno dei premi annuali percepiti dalla "Impresa unica" beneficiaria, definita dall'articolo 2 comma 2 del citato regolamento, con gli altri eventuali aiuti ad essa concessi in regime de minimis nel triennio fiscale di riferimento (cioè gli anni 2015, 2014 e 2013), non potrà superare il massimale individuale di 15.000 euro.

**Nel caso in cui tale soglia sia superata, sommando l'aiuto in corso di concessione agli altri aiuti concessi in regime de minimis nel triennio di riferimento, l'aiuto non potrà essere concesso neppure in parte.**

*Ai fini del regolamento 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

*c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*

*d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

**Le verifiche sulla consistenza degli aiuti de minimis concessi ai richiedenti l'aiuto saranno effettuate anche attraverso la banca dati regionale degli aiuti de minimis tenuta da Argea Sardegna.**

## **2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA TERZA ANNUALITÀ**

### **2.1. Condizioni di accesso alla terza annualità**

Le "Disposizioni di attuazione dell'intervento di cui alla L.R. 15/2010, art. 13 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 37/7 del 6/9/2011 – Direttive per la seconda e terza annualità" sono definite dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 1970/DEC/A/69 del 29 ottobre 2013 e, per quanto riguarda specificamente la terza annualità, sono riepilogate di seguito.

Al pagamento della terza annualità possono accedere solo le imprese già ammesse a finanziamento per la seconda annualità o che hanno ottenuto l'esenzione dai relativi impegni per documentata causa di forza maggiore. Infatti le imprese beneficiarie si sono impegnate a mantenere per le tre campagne cerealicole interessate i requisiti di ammissibilità e i requisiti di priorità per i quali è concesso l'aiuto.

In base alle disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 1970/DEC/A/69 del 29 ottobre 2013, i requisiti di priorità non sono stati presi in considerazione e non è stata redatta una graduatoria delle domande perché il fabbisogno per il pagamento di tutte le domande è interamente coperto dalla disponibilità finanziaria.

Pertanto l'attuazione dell'intervento prescinde dalla valutazione dei criteri di priorità e dagli impegni loro connessi.

**Allo scopo di documentare il mantenimento dei requisiti d'accesso o il possesso dei requisiti di esenzione, tutti i beneficiari della prima e seconda annualità sono tenuti a presentare la domanda di concessione e pagamento per la terza annualità o la domanda di esenzione dall'impegno.**

I beneficiari titolati a chiedere l'esenzione dal proseguimento dell'impegno, compresi coloro che hanno coltivato nell'annata agraria 2013/2014 una superficie inferiore alla soglia di accesso al premio, sono tenuti a fare esplicita richiesta, utilizzando il modulo predisposto a tal fine, attestando il mantenimento degli impegni o le condizioni di esenzione.

Conformemente al bando

- Le imprese che diminuiscono la superficie coltivata a grano duro rispetto a quella per la quale è stato assunto l'impegno accedono al contributo nella misura prevista per la nuova superficie. Invece non è previsto l'aumento del premio in conseguenza dell'aumento della superficie coltivata rispetto a quella di concessione del primo anno.
- Le imprese beneficiarie che nella campagna 2013/2014 hanno coltivato a grano duro una superficie inferiore ai 5 ettari, non potranno avere accolta la richiesta di pagamento per la terza annualità.
- Sono escluse dall'aiuto e devono restituire i premi riscossi nelle annate precedenti le imprese beneficiarie che hanno perso i requisiti di ammissibilità, inclusa la cessazione della coltivazione del grano duro.

Saranno altresì escluse dall'aiuto e dovranno restituire i premi ricevuti per le annualità precedenti quelle imprese che, entro i termini fissati dal presente avviso, non avranno presentato la domanda per la terza annualità, che fra l'altro attesta il mantenimento degli impegni, o la richiesta motivata di esenzione dagli impegni, ivi compresa la coltivazione di una superficie inferiore a 5 ettari.

## 2.2. Disposizioni per la presentazione e l'istruttoria delle domande

### Presentazione delle domande

Le domande d'aiuto per la terza annualità, redatte sulla modulistica allegata al presente bando, possono essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta.

Le domande presentate a mano devono essere consegnate agli Uffici Territoriali di Argea entro il giorno 30 aprile 2015 ovvero trasmesse entro tale data per posta, per corriere o a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

**Le domande devono essere:**

- **compilate integralmente**
- **regolarmente firmate**
- **accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente.**

Le domande d'aiuto presentate a mezzo posta, devono essere indirizzate ad

**ARGEA SARDEGNA – Servizio Erogazione aiuti e controlli – Via Cagliari 276, 09170 Oristano**

Le domande d'aiuto presentate a mezzo PEC devono essere indirizzate al seguente indirizzo:

areaerogazioni@pec.agenziaargea.it

Per l'accertamento dei termini di presentazione delle domande inviate a mezzo posta farà fede la data di presa in carico della raccomandata da parte del vettore (timbro postale), a prescindere dall'orario.

Per l'accertamento dei termini di presentazione delle domande inviate a mezzo PEC farà fede la data di invio della e-mail contenente la domanda d'aiuto.

**Le domande devono essere conformi allo schema allegato al presente bando.**

Gestione delle domande da parte degli Sportelli riceventi e trasmissione alla Agenzia ARGEA

Le domande saranno trasmesse dai Servizi territoriali riceventi in una o più soluzioni, all'Agenzia Argea, Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli, via Cagliari 276 Oristano, accompagnate da apposite distinte.

### Criteri istruttori

Per quanto attiene alla verifica della superficie coltivata a grano duro, che costituisce il principale parametro per il pagamento, in base alle disposizioni attuative contenute nel D.A. n. 449/GAB DEC A 30 del 29 marzo 2012 essa deve essere desumibile dal fascicolo aziendale SIAN dell'impresa agricola richiedente, al netto delle superfici utilizzate per la produzione di grano da seme.

Gli aiuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in domanda.

### Verifiche

Allo scopo di verificare l'effettiva coltivazione del fondo e il conferimento del prodotto oggetto dell'accordo di filiera, in allegato alla domanda dovranno essere fornite in copia tutte le fatture di vendita e i documenti di trasporto della produzione relativa alle superfici per le quali è stato richiesto il premio. Al campione di controllo relativo alle domande di pagamento della seconda annualità, già comunicato alle imprese interessate, si aggiungerà un campione del 5% estratto fra le domande presentate per la terza annualità. I due campioni statistici saranno integrati con le domande la cui documentazione evidenzierà conferimenti inferiori al dato di resa minimo regionale. Le verifiche ex-post accerteranno se i dati dei conferimenti siano congrui con le superfici ammesse a premio. Il pagamento della terza annualità e la conferma della concessione degli aiuti già erogati sono subordinati all'esito di tali verifiche.

### Modalità di pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea Sardegna e sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). I termini per i ricorsi avverso il provvedimento che adotta il presente avviso decorrono dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line.

### Allegati

- **Modulo per la presentazione della domanda di aiuto e di pagamento della terza annualità**
- **Modulo per la richiesta di esenzione dagli impegni per la terza annualità**